

Studio Legale
Avv. Eleonora Stella

C/da Margi Sup.n.31 - 98070 Castell'Umberto (ME)
Cell. 328.3257141 – Fax 0941.703714
E-mail: avv.eleonorastella@tiscali.it
P.I.:03359760836-C.F.:STLLNR82B41G377P

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C.,

CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E

CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra Prof.ssa **STELLA VANESSA**, nata a Patti, il 05.06.1985, residente in Castell'Umberto, C/da Drià n.76, cod.fisc. STLVSS85H45G377Z, elettivamente domiciliata in Castell'Umberto, c/da Margi sup. n.31, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Stella (cod. fisc. STLLNR82B41G377P), che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni, relative al presente giudizio all'indirizzo PEC eleonora.stella@pec.giuffre.it, ovvero al fax n. 0941/703714

Contro

- 1). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- 2). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale Provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- 3). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

NEI CONFRONTI

- della Sig.ra Marino Giuseppina docente assegnataria della cattedra ADMM della durata fino a termine delle lezioni dell'Istituto Kennedy di Castell'Umberto;
- della Sig.ra Priola Cristina Tindara docente assegnataria della cattedra presso l'Istituto "E.Mancari" di Capo D'Orlando per supplenza fino al termine delle attività;
- della Sig.ra Pruiti Dorian Grazia, docente assegnataria della cattedra fino al termine delle



attività presso l'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto;

- della Sig.ra Calandi Sofia Maria docente assegnataria della cattedra fino al termine delle attività presso l'Istituto Comprensivo di Longi.

nonché di tutti gli altri docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali (GPS) incrociate sostegno II fascia per il conferimento delle supplenze 2020/2022, ovvero

Per il riconoscimento

Del diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, alla attribuzione delle supplenze annuali da graduatorie GPS incrociate sostegno, sino al termine delle attività didattiche;

e per la condanna:

delle Amministrazioni resistenti a riconoscere il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 12, punto 7 dell'ordinanza n. 60/2020 e, conseguentemente, a disporre la nomina della docente negli istituti scolastici, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

IN FATTO

La ricorrente è insegnante precaria, in possesso di "Diploma di secondo livello in Arti visive e discipline dello spettacolo" conseguito presso l'Accademia della Belle Arti di Palermo in data 05.03.2014, nonché del corso di abilitazione TFA conseguito in data 22.07.2015, riconosciuti come titolo di accesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020.

In forza dei predetti titoli, la Sig.ra Stella Vanessa in data 12.08.2021 ha presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Messina per le classi di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A017 Disegno e Storia dell'arte negli istituti di Istruzione secondaria di II grado, e per GPS incrociate sostegno ADMM e ADSS (**cf. all.**).

L'amministrazione resistente, riconosciuto il possesso di tutti i requisiti di legge, ha inserito la Sig.ra Stella Vanessa nella **graduatoria GPS prima fascia**, pubblicata in data 03.09.2021, nelle seguenti posizioni:

- al n.6 per la classe di concorso A001, con punti 114,50;



- al n. 6 per la classe di concorso A017, con punti 84,50;
- al n.58 per le graduatorie incrociate sostegno per ADMM, con punti 114,50;
- al n.203 per le graduatorie incrociate per ADSS, con punti 84,50.

La ricorrente, come previsto dal DM del 30.07.2021 n. 242, in sede di presentazione della domanda ha indicato quali sedi di preferenza, per quanto di interesse, relativi alle graduatorie incrociate sostegno per ADMM, le seguenti:

- a). l'Istituto comprensivo di Brolo, Via Roma, codice: MEMM83901B;
- b). gli Istituti comprensivi di Capo D'Orlando;
- c). l'Istituto comprensivo Kennedy di Castell'Umberto, codice MEMM83801G;
- d). gli Istituti comprensivi di Sant'Agata Militello;
- e). l'Istituto Comprensivo Pluvio di Torrenova, codice MEMM877016;
- f). l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Longi, codice MEMM84701A;
- g). l'Istituto Comprensivo Verga di Acquedolci, codice MEMM826019;
- h). gli Istituti comprensivi di Patti.

Senonché è accaduto che presso l'Istituto Kennedy di Castell'Umberto MEMM83801G, indicata nella domanda come terza preferenza, a seguito del primo turno di nomine con la pubblicazione del decreto n.0022135 del 03.09.2021 sul sito dell'USP di Messina, è stata assegnata la Docente Marino Giuseppina, nonostante la stessa sia collocata in graduatoria **GPS incrociate sostegno in II fascia**, alla posizione 234, con punteggio 82.

Come se ciò non bastasse, presso l'Istituto "E.Mancari" di Capo D'Orlando, indicato nella domanda quale seconda preferenza, a seguito del secondo turno di nomine, è stata nominata, la docente Sig.ra Priola Cristina Tindara, nonostante la stessa sia collocata in graduatoria **GPS incrociate sostegno in II fascia**, alla posizione 654 con punti 49.

Ancora presso l'Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto, a seguito del secondo turno di nomine, è stata nominata la docente Sig.ra Pruiti Dorian Grazia, nonostante la stessa sia collocata in graduatoria **GPS incrociate sostegno in II fascia**, alla posizione n.164 con punti 92.5.

Infine, l'Istituto Comprensivo di Longi, indicato nella domanda quale sesta preferenza, a



seguito del secondo turno di nomine, è stata nominata, la docente Sig.ra Calandi Sofia Maria anch'essa **inserita in seconda fascia graduatorie GPS incrociate sostegno**, alla posizione 232 con punti 82.5.

Come risulta evidente, tutte le nomine effettuate, come sopra calendate, risultano in favore di docenti che si trovano in seconda fascia e con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, la quale, di contro, si trova collocata in Prima Fascia, in posizione n.58, con punti 114,50.

Secondo quanto previsto dalla normativa, lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto deve avvenire **secondo l'ordine prioritario di fascia**, ossia prima si incrociano le graduatorie di I fascia, poi di II ed infine di III delle varie classi di concorso.

In pratica viene a formarsi una graduatoria unica (di prima, seconda e terza fascia) in cui confluiscono tutti i docenti delle diverse classi di concorso, che verranno graduati in base al punteggio riportate nelle rispettive graduatorie di appartenenza.

Prive di riscontro sono rimaste le diffide formulate dalla ricorrente, con le quali è stato contestato tale *modus procedendi*, ragione per cui non resta altra via che quella di adire l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro.

DIRITTO

1). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60 DEL 10/07/2020 - ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il Ministero dell'Istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS - di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 ed ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).



Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*.

Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso”*.

L'art. 12 rubricato (*Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*) al comma 4 dispone che *“I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione delle GAE, ai sensi del comma 5, e delle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni”*

Sempre l'art. 12 al comma 6 stabilisce che nel caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. Al successivo **comma 7 si stabilisce che: “In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla**



base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

La ricorrente inserita in I fascia GPS sostegno incrociato, aveva pieno diritto, per l'anno scolastico 2021/2022, ad essere nominata in uno degli istituti scolastici, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e che ad oggi non si sa per quale motivo sono state assegnate ad altri docenti inseriti in II fascia GPS sostegno incrociato.

Nel caso in specie, quindi, non può esservi alcun dubbio che la ricorrente aveva diritto ad essere preferita in tutte le nomine effettuate dall'Amministrazione resistente, come sopra riportate, presso gli istituti comprensivi di Castell'Umberto, Capo D'Orlando e Longi.

Invero, la ricorrente, rispetto alle docenti a cui sono state assegnate le supplenze fino al termine delle attività scolastiche, non solo si trova collocata nella **prima fascia** della graduatoria (le controinteressate, invece, si trovano collocate in seconda fascia); nonché in una posizione più bassa al **posto 58 della graduatoria** (le controinteressate, invece, si trovano collocate in posizioni superiori al n. 150 della graduatoria); ma è titolare di un **punteggio di gran lunga superiore, di ben 114,50** (le controinteressate, invece, hanno un punteggio rispettivamente di 82, 49, 92,50 e 82,50).

In ragione di ciò, qualsiasi criterio l'Amministrazione abbia inteso utilizzare, non sussiste ragione per escludere dalla nomina la ricorrente: con il criterio della fascia di graduatoria, doveva essere preferita la ricorrente che si trova collocata in prima fascia; con il criterio della posizione in graduatoria doveva essere preferita la ricorrente collocata al 58° posto; ed infine con il criterio del punteggio doveva essere sempre preferita la ricorrente con punteggio di 114,50 punti.

Le scelte dell'amministrazione, pertanto, si palesano arbitrarie, ingiuste ed illegittime, adottate in palese violazione di legge ed in spregio al principio sancito dall'art. 97 Cost..

La grave responsabilità dell'Amministrazione resistente appare vieppiù evidente, in ragione dell'inerzia tenuta anche a fronte del reclamo dapprima proposto dalla ricorrente e della successiva della diffida stragiudiziale.

Invero, sarebbe bastato un semplice controllo della posizione della ricorrente per colmare l'errore in cui l'Amministrazione resistente è incorsa nelle nomine attribuite agli altri



docenti. Ciò in palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90.

2). ISTANZA CAUTELARE.

Al fine di non pregiudicare irrimediabilmente i diritti della ricorrente, in attesa della definizione del giudizio ordinario, è necessario seppur in via provvisoria ed interinale, con provvedimento cautelare ed urgente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di riesaminare la posizione della ricorrente e procedere quindi con l'assegnazione in favore della stessa di una delle sedi prescelte in base alla preferenza espressa nella domanda presentata.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. È pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza.

È, altresì, evidente che, la legittima assegnazione dell'incarico in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva e irreversibile.

Il giudizio che ci occupa, per non precludere alla ricorrente il diritto di far valere la "giusta" supplenza a tempo determinato fino al termine delle lezioni, secondo l'ordine di preferenza in domanda, dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare.

Il comportamento della P.A., evitabile, che per quanto sopra detto, non ha rispettato/osservato alcuni dei principi cardine dell'ordinamento giuridico, ha violato i diritti



della ricorrente a livello professionale con grave incisione negativa sulla personalità della stessa per i danni causati, patrimoniali e non, attuali e futuri.

A ciò si aggiunga che sulla base dell'auspicato provvedimento cautelare le operazioni di correzione dell'errore dovuto all'operato della P.A. oggi possono essere facilmente poste in essere.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

A sostegno dell'istanza cautelare si rileva che *“L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito»* (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013).

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere/sancire il diritto della ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica.

L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, volta, peraltro, com'è la tutela cautelare non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione,



disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto con il diritto fatto valere dalla ricorrente, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1). In via cautelare ed urgente, anche con decreto *inaudita altera parte*, ritenere e dichiarazione il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno della scuola secondaria di I grado, presso una delle istituzioni scolastiche indicate in domanda per la classe di concorso ADMM graduatorie incrociate sostegno GPS;

2). Per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente presso una delle istituzioni scolastiche indicate in domanda in base alla propria posizione in graduatoria GPS e relativo punteggio;

3). Nel merito confermare il provvedimento cautelare, riconoscere e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione di diritto dell'incarico fino a termine delle attività presso una delle istituzioni scolastiche indicate in domanda e segnatamente, per la classe di concorso ADMM graduatorie incrociate sostegno GPS;

4). Conseguentemente, previa disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti con il diritto fatto valere dalla ricorrente, condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ciascuno per la propria competenza, a disporre il l'assegnazione dell'incarico alla ricorrente presso una delle istituzioni scolastiche indicate in domanda e segnatamente, per la classe di concorso ADMM graduatorie incrociate sostegno GPS;

5). **In via istruttoria**, chiede che il Sig. Giudice, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., ove ritenuto opportuno, richieda informazioni ed osservazioni alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

6). Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.

Si produce: 1) Graduatoria incrociate sostegno GPS I fascia; 2) Graduatoria incrociate



sostegno GPS II fascia; 3) Istanza nomina supplenze del 12.08.2021; 4) Diffida del 11.09.2021; 5). O.M. n.60/2020; 6). I° bollettino supplenze del 03.09.2021; 7). II° bollettino supplenze del 05.10.2021;8). Istanza accesso agli atti.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla nomina per l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività in quanto inserita in graduatoria GPS incrociate sostegno I fascia.

La ricorrente, non conoscendo le docenti a cui sono state attribuiti gli incarichi di supplenza e quindi gli indirizzi a cui notificare il presente ricorso, ha formulato istanza di accesso agli atti, al fine di avere contezza dei dati anagrafici e di residenza. Allo stato la predetta istanza non risulta esitata, ragione per cui, anche ai fini dell'effettività della tutela giudiziaria, non potendo la ricorrente aspettare la definizione di un eventuale ricorso al TAR avverso il diniego o il silenzio, si chiede che la notifica, anche nei confronti delle docenti Marino Giuseppina, Priola Cristina Tindara, Pruiti Doriana Grazia e Calandi Sofia Maria venga autorizzata per pubblici proclami.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, inoltre, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie GPS incrociate sostegno II fascia che hanno scavalcato l'odierna ricorrente, e quindi assegnatarie delle cattedre ADMM.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- come è noto, ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al



quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami, tuttavia, prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, ragione per cui tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio in giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato 19 febbraio 1990, n. 106), senza considerare che la stessa sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- secondo la più recente giurisprudenza, ha autorizzato, facendo leva sull'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015)

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, i quali negli appositi siti Internet, hanno istituito delle pagine dedicate all'uopo.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

CHIEDE

che Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 del c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso nei confronti:

- della Sig.ra Pruiti Doriania Grazia, docente assegnataria della cattedra fino al termine delle attività presso l'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto;

- della Sig.ra Marino Giuseppina docente assegnataria della cattedra ADMM della durata fino a termine delle lezioni dell'Istituto Kennedy di Castell'Umberto;



- della Sig.ra Priola Cristina Tindara docente assegnataria della cattedra presso l'Istituto "E.Mancari" di Capo D'Orlando per supplenza fino al termine delle attività;

- della Sig.ra Calandi Sofia Maria docente assegnataria della cattedra fino al termine delle attività presso l'Istituto Comprensivo di Longi.

nonché di tutti gli altri docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali (GPS) incrociate sostegno II fascia per il conferimento delle supplenze 2020/2022, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del Miur ovvero su quelli dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Disporre, invece, la notifica del ricorso alle Amministrazioni resistenti presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, come per legge.

Notazione fiscale: Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato pertanto il valore il Contributo Unificato è pari a €259,00.

Castell'Umberto, 23 Novembre 2021

Avv. Eleonora Stella

